



Decreto fiscale collegato a Legge di Bilancio 2020

Lettera informativa n. 2/2020 Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Nella presente Lettera informativa sono riepilogate le principali modifiche apportate al Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. 'Decreto fiscale 2020' o solo 'Decreto') dalla Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, la quale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

IMPOSTE DIRETTE

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione (Art. 1)

Il Decreto fiscale 2020 stabilisce, all'art. 1, nuove regole per l'accollo dei debiti tributari, sino ad oggi previsto solo in termini generali dall'art. 8, comma 2 dello Statuto del Contribuente, norma che consente l'accollo a condizione che non si verifichi la liberazione del contribuente originario.

La norma in commento prevede che il soggetto accollante proceda al pagamento nelle modalità previste dalle diverse disposizioni di legge, integrando così la disciplina generale dello Statuto del Contribuente.

E' disposto che per il pagamento non possa essere utilizzato alcun credito vantato nei confronti dell'erario da parte dell'accollante, negando qualunque forma di compensazione. Va ricordato che tale divieto era già stato sancito in via interpretativa sia dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 140/E 2017) sia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione n. 15123/2006, n. 14874/2016 e n. 18788/2016).

I pagamenti disposti in violazione di tale divieto sono da considerarsi come non avvenuti.

In caso di versamenti effettuati in contrasto a tale divieto, la norma prevede che l'Amministrazione debba notificare l'atto di recupero dell'imposta e dei relativi interessi entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento con riporto del credito in compensazione. In relazione a tali somme, accollante e accollato sono considerati solidalmente responsabili.

Sotto il profilo sanzionatorio, con il medesimo atto di recupero, vengono irrogate:

- per l'accollante, la sanzione del 30% del credito utilizzato, per indebita compensazione (art. 13 comma 4 del D.Lgs. n. 471/1997), se il credito è esistente, o la sanzione dal 100 al 200%, per utilizzo di crediti inesistenti (art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997), negli altri casi;
- per l'accollato, la sanzione per omesso versamento (art. 13 comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997), nella misura del 30% dell'importo non versato.

È infine prevista l'adozione di Provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Contrasto alle indebite compensazioni (Art. 3)

Il Decreto fiscale 2020 modifica i presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta che emergono dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette (IRPEF, IRES e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP), uniformandoli a quelli già previsti per la compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni IVA e dai modelli IVA TR.

Ai fini del contrasto di eventuali abusi, per l'utilizzo del credito in compensazione devono sussistere i seguenti presupposti:

- deve essere presentata la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito;
- la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza dalla quale emerge il credito;
- il credito da utilizzare in compensazione deve essere maggiore di Euro 5.000;
- deve essere adempiuto l'obbligo di presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva. Tale obbligo è inoltre esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi o bonus erogati ai dipendenti.

La nuova disposizione è applicabile con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e, pertanto, si applica alle dichiarazioni 2020, a partire dal maggio del medesimo anno.

La norma in commento prevede, inoltre, nell'ottica di un efficace contrasto alle compensazioni indebite, una cooperazione rafforzata fra Agenzia delle entrate, INPS e INAIL, nell'ambito della quale questi ultimi potranno inviare segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate circa operazioni caratterizzate da un elevato profilo di rischio. Tali procedure verranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai presidenti dei suddetti istituti.

E' altresì modificata, a partire dal mese di marzo 2020, la disciplina sanzionatoria relativa alle indebite compensazioni.

L'Agenzia delle entrate può sospendere, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentino profili di rischio. All'esito del controllo l'Amministrazione finanziaria comunica, entro 30 giorni, al soggetto che ha trasmesso la delega, la mancata esecuzione della delega e il contribuente ha a sua disposizione ulteriori 30 giorni per fornire i propri chiarimenti. Per ogni delega non eseguita (per effetto dell'attività di controllo) si applica una sanzione pari al 5% per deleghe di pagamento di importi fino ad Euro 5.000 e in misura fissa, pari ad Euro 250, per importi superiori ad Euro 5.000.

Estensione del ravvedimento operoso (Art. 10-bis)

Con la Legge di conversione è stata prevista l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 che prevedeva talune limitazioni all'istituto del ravvedimento operoso in relazione a tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Con tale modifica l'istituto del ravvedimento assume una portata generale, trovando applicazione anche ai tributi non amministrati dall'Agenzia delle entrate, inclusi i tributi locali (IMU e Tasi).

Trust (Art. 13)

L'art. 13 del Decreto apporta delle modifiche all'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del TUIR, relativo ai redditi di capitale, con riferimento ai redditi imputati da *trust*.

In particolare, a seguito della novella normativa, si qualificano redditi di capitale, e quindi sono rilevanti ai fini IRPEF, non solo i redditi imputati a soggetti residenti in Italia da *trust* trasparenti sia residenti che esteri (i.e. i *trust* i cui i beneficiari sono individuati), ma anche i redditi corrisposti a soggetti residenti in Italia da *trust* o istituti di contenuto analogo stabiliti in Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 del TUIR (c.d. *trust* opachi).

Pertanto, appare possibile ritenere che i redditi "corrisposti" (e quindi concretamente pagati) a soggetti residenti in Italia da *trust* esteri opachi saranno imponibili in Italia soltanto quando il *trust* è istituito in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Viceversa, non risulteranno imponibili in Italia i redditi distribuiti da *trust* opachi esteri diversi da quelli stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Inoltre, l'art. 13 va a modificare l'art. 45 del TUIR, inserendovi il comma 4-*quater* ai sensi del quale "*qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito*".

Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati (Art. 13-ter)

L'art. 13-ter del D.L. n. 124/2019 ha previsto la sostituzione del secondo comma dell'art. 5 del D.L. n. 34/2019.

Il 'nuovo' comma 2 stabilisce che le agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR e che nel contempo risultano beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Con l'art. 13-ter del D.L. n. 124/2019, a decorrere dall'anno 2020, è stato inoltre istituito un fondo da Euro 3 milioni denominato 'Fondo Controesodo'.

I criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni di tale fondo sono stabiliti con un Decreto del MEF. Nello specifico infatti è stato stabilito che i soggetti di cui al 'nuovo' comma 2, dell'art. 5, del D.L. n. 34/2019, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso.

Per quanto riguarda invece la copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a Euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, è stato previsto:

- per l'anno 2020, la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del MEF per l'anno 2019, e l'utilizzo parziale dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- a decorrere dall'anno 2021, la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

RISCOSSIONE

Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. n. 119 del 2018 (Art. 37).

L'art. 3 del D.L. n. 119 del 2018 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. Rottamazione-ter), la cui domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2019 e la prima o unica rata effettuata entro il 31 luglio.

Successivamente, l'art. 16-bis del D.L. n. 34 del 2019 ha riaperto i termini per presentare l'istanza di definizione agevolata fino al 31 luglio 2019, con il connesso onere di pagare la prima o unica rata al 30 novembre 2019.

Il legislatore del Decreto fiscale, al fine di eliminare la disparità di trattamento fra coloro che avevano tempestivamente presentato l'istanza di rottamazione-ter ai sensi dell'art. 3 predetto e coloro che l'avevano presentata tardivamente (i quali sono ancora nei termini per effettuare il pagamento ai sensi del citato art. 16-bis), ha uniformato il termine del pagamento della prima o unica rata, per tutti i contribuenti, al 30 novembre 2019.

In sede di conversione del Decreto fiscale si è inoltre stabilito che, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019, e con le modalità previste da un decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, anche per gli anni 2019 e 2020, si applicano le disposizioni riguardanti le modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati tramite le modalità stabilite dai decreti del MEF, sempre che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato (ex art. 12, comma 7-bis del D.L. n. 145 convertito, del 23 dicembre 2013).

Da ultimo, sono stati introdotti due ulteriori commi concernenti:

- il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo (che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, deve essere ricompreso tra lo 0,1% e il 3%);
- tassi differenziati per alcune tipologie di interessi.

Su questo argomento si vedano anche le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2020 di cui alla nostra Lettera informativa.

TRIBUTI LOCALI

Imposta immobiliare sulle piattaforme petrolifere (c.d. 'IMPI') (Art. 38)

Ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 124/2019 (convertito dalla L. n. 157/2019), l'IMPI sostituisce ogni altra imposta immobiliare ordinaria locale, attinente piattaforme petrolifere marine destinate alla coltivazione di idrocarburi, localizzate entro 12 miglia dalla costa. Più nel dettaglio, occorre precisare che l'aliquota prevista dal Legislatore è pari al 10,6 per mille del valore contabile della piattaforma, stabilito secondo i criteri riferiti ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto ed interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, richiamato dall'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 22 dicembre 2011. Il 7,6 per mille dell'IMPI è destinato allo Stato, mentre del restante 3 per mille sono titolari i Comuni individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Nel citato Decreto Ministeriale, saranno inoltre stabilite le modalità di attribuzione e di versamento dell'IMPI.

SANZIONI

Modifiche alla disciplina sanzionatoria dei reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000 (Art. 39)

Con le modifiche apportate alla disciplina dei reati tributari contenuta nel D.Lgs. n. 74 del 2000, il legislatore ha perseguito il proprio intento deterrente tramite un generale innalzamento delle pene detentive e, soltanto nel caso del delitto di dichiarazione fraudolenta, la diminuzione delle soglie di punibilità penali.

Le pene detentive sono state modificate come di seguito:

- per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la reclusione prevista 'da 1 anno e 6 mesi a 6 anni', è ora innalzata ad una cornice edittale che va 'da 4 a 8 anni'.

E' introdotta altresì un'ipotesi attenuata, punita con la reclusione da **'1 anno e 6 mesi a 6 anni'**, nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad Euro 100.000;

- per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, a fronte di una pena detentiva 'da 1 anno e 6 mesi a 6 anni' è ora prevista la reclusione **'da 3 a 8 anni'**;
- per il reato di dichiarazione infedele, la pena detentiva 'da 1 a 3 anni' è ora innalzata ad una cornice edittale che va da **'2 anni a 4 anni e 6 mesi'**;
- l'omessa dichiarazione è ora punita con la pena detentiva che va **'da 2 a 5 anni'** a fronte della precedente da '1 anno e 6 mesi a 4 anni'. Anche la pena della reclusione per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta è innalzata alla cornice che va **'da 2 a 5 anni'**;
- per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la reclusione 'da 1 anno e 6 mesi a 6 anni', è ora innalzata ad un cornice che va **'da 4 a 8 anni'**. E', anche in questo caso, introdotta una fattispecie attenuata, punita con la reclusione da **'1 anno e 6 mesi a 6 anni'**, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, è inferiore ad Euro 100.000;
- da ultimo, per l'occultamento o distruzione di documenti contabili, la pena detentiva 'da 1 anno e 6 mesi a 6 anni' ad una cornice che va **'da 3 a 7 anni'** di reclusione.

Il Decreto fiscale 2020, inoltre, riduce le soglie di rilevanza penale per la dichiarazione infedele, al di sotto delle quali la fattispecie è punita solo con una sanzione amministrativa.

La dichiarazione infedele è penalmente rilevante qualora:

- l'imposta evasa sia superiore ad Euro 100.000 (la precedente soglia era di Euro 150.000);
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore ad Euro 2 milioni (precedentemente, 3 milioni);

Inoltre, a seguito della modifica operata in sede di conversione, il legislatore ha previsto che diano origine a fatti punibili penalmente le valutazioni che **complessivamente** considerate si discostino in misura superiore al 10% da quelle corrette (precedentemente erano punibili se si discostavano di più del 10% anche qualora *singolarmente* considerate).

Il legislatore ha, altresì, esteso l'applicabilità della cd. 'confisca allargata' o 'confisca per sproporzione' qualora l'imposta evasa o l'ammontare degli elementi passivi fittizi nei reati di cui agli artt. 2, 3, 8 e 11 del D.Lgs. n. 74/2000, superi una determinata soglia.

Sulla base di tale particolare istituto, può applicarsi la misura di sicurezza della confisca dei beni di un soggetto qualora, da un lato, sia provata una sproporzione fra i

redditi dichiarati dall'autore del reato o i proventi della sua attività economica e il valore di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza degli stessi.

Un'altra rilevante modifica operata in sede di conversione in Legge del Decreto, è quella concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 74/2000 che si applicherà anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, qualora i debiti tributari, unitamente a sanzioni ed interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento oppure qualora – prima che l'attività ispettiva dell'amministrazione finanziaria abbia avuto inizio – l'autore del reato regolarizzi la propria posizione mediante ravvedimento operoso o tramite la presentazione della dichiarazione ove sia stata omessa.

Infine, la legge di conversione ha introdotto, nel novero dei reati-presupposto idonei a far scattare la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001, i reati tributari contenuti nel D.Lgs. n. 74/2000.

Gli enti potranno incorrere nella responsabilità cd. 'amministrativa da reato' e vedersi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria (calcolata 'per quote'), ogniqualvolta uno dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del citato decreto legislativo sia commesso da una persona fisica legata all'ente da un rapporto funzionale (di rappresentanza o di subordinazione), nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Si prevede, altresì che:

- se in seguito alla commissione dei delitti in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo;
- si applicano le sanzioni interdittive (i.e. il divieto di contrattare con la PA, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni e servizi).

IVA

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera (Art. 4)

L'art. 4 del D.L. n. 124/2019 ha previsto l'introduzione dell'articolo 17-*bis* all'interno del D.Lgs. 241/1997.

Nel dettaglio l'articolo 17-*bis*, in vigore dal 1° gennaio 2020, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. 600/1973 residenti ai fini delle imposte dirette nel territorio dello Stato che affidano a un'impresa il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000 attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con l'utilizzo beni strumentali di proprietà del committente stesso o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese

subappaltatrici, la copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sulle addizionali regionali e comunali, le quali vengono trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui sopra viene effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice attraverso la presentazione di deleghe distinte per ciascun committente e senza alcuna possibilità di compensazione.

Al fine di permettere al committente di verificare l'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro cinque giorni lavorativi dalla data di scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente stesso le deleghe sopracitate e le informazioni relative ai lavoratori impiegati.

Nel caso in cui risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere per tutta la durata dell'inadempimento il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate. In tali casi, l'impresa appaltatrice o affidataria non può intraprendere alcuna azione esecutiva volta al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non saranno versate le ritenute dovute.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 17-*bis*, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza alcuna possibilità di compensazione.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, dei versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle stesse dichiarazioni;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati posti in essere provvedimenti di sospensione. Queste disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza.

La certificazione sopracitata è stata messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

In deroga a quanto previsto nell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non possono avvalersi dell'istituto della compensazione come modalità di estinzione delle obbligazioni relative ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi obbligatori maturati nel corso della durata del contratto in relazione al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Oltre a ciò, il Decreto collegato ha previsto l'introduzione della lettera *a-quinquies*), all'interno dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Nello specifico la lettera *a-quinquies*), ha previsto l'estensione del regime del *reverse charge* alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-*ter* del D.P.R. n. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro.

L'efficacia della disposizione contenuta nella lettera *a-quinquies*) sopracitata è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE.

Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti (Art. 6)

La Legge di conversione del Decreto Legge (Legge 157/19) ha lasciato sostanzialmente immutato il testo originale del Decreto Legge.

Vale la pena sottolineare che il testo definitivo del Decreto Legge ha certificato che i trasferimenti in sospensione di accisa all'interno di depositi fiscali utilizzati anche come depositi IVA avvengono (anche) in sospensione di IVA.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche (Art. 14)

Il Decreto prevede nuove regole per la memorizzazione e l'utilizzo dei file delle fatture elettroniche (in formato .xml) trasmesse con il sistema di interscambio (SDI).

Ai sensi della nuova previsione normativa, tali dati vengono memorizzati digitalmente per otto anni dalla presentazione della relativa dichiarazione o, in caso di contenzioso, fino alla definizione della lite, al fine di consentire un utilizzo più ampio di tali informazioni parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, i quali sino ad oggi potevano servirsene solo ai fini di controllo previsto dagli artt. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del D.P.R. n.600 del 1973.

In particolare:

- la Guardia di finanza può servirsi dei file delle fatture elettroniche per tutti gli scopi istituzionali individuati dal D.Lgs. n. 68 del 2001, con riferimento quindi a settori che esulano da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale;
- la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate possono servirsi dei dati in oggetto per una più generale analisi del rischio di evasione fiscale.

Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di sicurezza interna, di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge n. 124 del 3 agosto 2007, restano valide le previsioni di contabilità e disposizioni finanziarie, apposite per tali tipologie di operazioni, indicate della medesima Legge all’art. 29.

E’ prevista l’adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso apposite misure di sicurezza, in osservanza delle disposizioni in materia di *privacy*.

Semplificazioni degli adempimenti IVA (Art. 16)

Il Decreto Legge modifica la periodicità della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - c.d. 'Esterometro' (comunicazione cui sono tenuti esclusivamente i soggetti stabiliti in Italia) che, a partire dalla comunicazione dovuta per il mese di gennaio 2020, va trasmesso su base trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (e non più su base mensile).

Rimane altresì confermato che, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate predisporrà:

1. i registri IVA delle fatture e degli acquisti
2. comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA dei contribuenti stabiliti in Italia, mettendoli a disposizione sul profilo personale del contribuente sul sito web. Inoltre, a partire dalla dichiarazione IVA annuale per il 2020 (modello IVA 2021), l’Agenzia delle Entrate predisporrà (per i contribuenti residenti e stabiliti in Italia) la dichiarazione IVA annuale e la renderà disponibile sul profilo personale del contribuente sul sito web.

Esclusione dal regime di esenzione IVA delle prestazioni delle scuole guida (Art. 32)

In adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17, il Decreto Legge esclude l’applicazione del regime di esenzione, con conseguente applicazione del regime IVA ordinario, a prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.

IVA con aliquota ridotta su prodotti igienico-sanitari (Art. 32-ter)

Si applica l’aliquota IVA ridotta al 5% alla vendita di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili e a coppette mestruali.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Tax Professional Practice Team

E: it-fm-tpp@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Lettera informativa n. 2/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.